

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA del 10 giugno 2016

**riguardante il sistema di tassazione dei veicoli applicabile in Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2017 [2016/1118]**

IL COMITATO,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia <sup>(1)</sup> (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 51, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 40 dell'accordo, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per i costi cui danno origine («Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni»). Tale tassa è differenziata in base a tre categorie di norme sulle emissioni (classi EURO).
- (2) A tal fine l'accordo fissa, all'articolo 40, paragrafi 2 e 4, la media ponderata delle tariffe, la tariffa massima per la categoria di veicoli più inquinante nonché la differenza massima di tariffa fra una categoria e l'altra.
- (3) Tenuto conto della modernizzazione del parco veicoli che circola in Svizzera, che fa sì che un numero crescente di veicoli sia conforme alle norme EURO più recenti, è necessario che il comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera adatti la ripartizione delle categorie di norme EURO tra le tre categorie tariffarie.
- (4) La riduzione del 10 % rispetto al livello della categoria tariffaria prevista dalla decisione n. 1/2011 del comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 10 giugno 2011 <sup>(2)</sup> per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato dovrebbe essere mantenuta,

DECIDE:

### Articolo 1

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 km, ammonta a:

- 372,00 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 1,
- 322,80 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 2,
- 273,60 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 3.

<sup>(1)</sup> GUL 114 del 30.4.2002, pag. 91.

<sup>(2)</sup> GUL 193 del 23.7.2011, pag. 52.

*Articolo 2*

La categoria tariffaria 1 si applica ai veicoli della classe di emissione EURO III e a tutti i veicoli ammessi alla circolazione prima dell'entrata in vigore della norma EURO III.

La categoria tariffaria 2 si applica ai veicoli delle classi di emissione EURO IV ed EURO V.

La categoria tariffaria 3 si applica ai veicoli della classe di emissione EURO VI.

*Articolo 3*

Ai veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato si applica una riduzione del 10 % rispetto al livello della relativa categoria tariffaria, come previsto all'articolo 1 della decisione n. 1/2011 del comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Fatto a Berna, il 10 giugno 2016

*Per la Confederazione Svizzera*

*Il presidente*

Peter FÜGLISTALER

*Per l'Unione europea*

*Il capo della delegazione dell'Unione europea*

Fotis KARAMITSOS

---